



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E AMBIENTE
Servizio C.U.C.

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CHIESANUOVA, COLLERETTO CASTELNUOVO,
VALPERGA E VISTRORIO;

PROCEDIMENTO: COMUNE DI CUORGNE'

DISCIPLINARE

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Appalto integrato ai sensi dell'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, in deroga all'art. 59 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95, c. 2, del d.lgs. 50/2016 e s. m. i.

PER

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - PIANI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU".

REALIZZAZIONE DI UN POLO INNOVATIVO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PRESSO L'EX COLLEGIO SALESIANO "G. MORGA NDO". CUP: D74D22000110001 - CIG: 98121878DC

Il presente appalto è soggetto al rispetto:

- delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del Pnrr, in particolare del principio del DNSH e delle schede di autovalutazione, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali del Pnrr, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in ipotesi di accertata violazione degli stessi;
- del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 (verde pubblico), al DM n. 256 del 23/06/2022 (progettazione e affidamento lavori interventi edilizi);
- dei principi trasversali – al fine di garantire l'applicazione di politiche a tutela della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- degli obblighi inerenti le pari opportunità e l'inclusione lavorativa di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 (Legge 108/2021);
- di quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante "Direttiva alle amministrazioni di titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" ed in particolare dei principi di "accessibilità" e "progettazione universale (Design for All)".

PREMESSE E PIATTAFORMA TELEMATICA

Con determinazione a contrattare n° 567 del 18/05/2023, il SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E AMBIENTE del Comune di Cuornè, ha attivato il procedimento di gara per l'opera ad oggetto "CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - PIANI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2. - REALIZZAZIONE DI UN POLO INNOVATIVO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PRESSO L'EX COLLEGIO SALESIANO "G. MORGANDO". CUP: D74D22000110001" - CPV:45454000-4, per l'importo a base di gara pari a complessivi €. 2.697.167,26, oltre IVA, mediante appalto integrato ai sensi dell'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, in deroga all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i. , valutata sulla base dei criteri individuati nel Disciplinare della procedura all'uopo predisposto e sulla base di seguenti pesi:

- o Offerta Tecnica: punteggio massimo 70 punti
- o Offerta Economica: punteggio massimo 30 punti

La C.U.C. Centrale Unica di Committenza con comune di Cuornè capofila, a seguito di richiesta con nota prot. 10305 del 24/05/2023, attivava con apposita determinazione n. 587 in data 29/05/2023, per il comune di Cuornè il procedimento di gara per l'opera ad oggetto "CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - PIANI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2. - REALIZZAZIONE DI UN POLO INNOVATIVO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PRESSO L'EX COLLEGIO SALESIANO "G. MORGANDO". CUP: D74D22000110001" per l'importo a base di gara pari a complessivi €. 2.697.167,26 di cui € 137.893,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, mediante appalto integrato ai sensi dell'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, in deroga all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i. , valutata sulla base dei criteri individuati nel Disciplinare della procedura all'uopo predisposto e sulla base di seguenti pesi:

- o Offerta Tecnica: punteggio massimo 70 punti
- o Offerta Economica: punteggio massimo 30 punti

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è integralmente scaricabile dal seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/15IzS33ZNgLmdvWN_eK25tyD9imce_EOK?usp=share_link

Per informazioni di carattere tecnico contattare il Comune di Cuornè, Arch. Marco DECARLIS
marco.decarlis@comune.cuorne.to.it - Tel. 0124655249

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95, c. 2, del d.lgs. 50/2016 e s. m. i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è COMUNE DI CUORGNE' codice ISTAT 001098 CUP: D74D22000110001 – CUI: L83501110015202200009 - CIG **98121878DC**

La presente procedura di affidamento viene espletata dalla Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata del servizio di acquisizione di lavori, servizi e forniture con Comune di Cuorgnè capofila, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/00 e s. m. e i.

Il Responsabile della fase di affidamento oggetto della presente è l'Arch. Marco DECARLIS del Comune di Cuorgnè – marco.decarlis@comune.cuorgne.to.it

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Arch. Marco DECARLIS del Comune di Cuorgnè – marco.decarlis@comune.cuorgne.to.it

L'appalto si svolge in modalità telematica mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto e dello schema di contratto, (redatti ai sensi delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108);
- Verbale della conferenza di servizi, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 241/1990 e s.m.i.
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- i seguenti Modelli per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa e autocertificati in sede di presentazione dell'offerta:
 - Modello A.1 – Dichiarazioni a corredo della partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 dal concorrente;
 - Modello A.2 – Dichiarazioni a corredo della partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 dai progettisti;
 - Modello A.3_DGUE;
 - Modello A. 4_Dichiarazione_titolare_effettivo;
 - Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del titolare_effettivo;
 - Modello B– Scheda Offerta tecnica;
 - Modello C - Offerta economica.
 - Modello D - Dichiarazioni giustificativi offerta economica.

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Tutta la documentazione di gara è consultabile e disponibile sul **Portale Telematico del Comune di Cuorgnè** al seguente indirizzo: <https://comunecuorgne.traspare.com/>

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopradetta Documentazione di Gara.

1.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo del Portale Telematico del Comune di Cuorgnè.

Il termine ultimo per l'inoltro delle richieste di chiarimenti è fissato per il giorno 14/06/2023.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso il Portale Telematico del Comune di Cuorgnè per la presente procedura. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale interfaccia, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima.

Si precisa che:

- la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara dei singoli operatori economici richiedenti;
- la Stazione Appaltante non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo del Disciplinare di gara;
- la Stazione Appaltante non fornirà chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite il Portale Telematico del Comune di Cuorgnè relativamente alla procedura di che trattasi.

L'Amministrazione non risponde della mancata lettura delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione aventi carattere generale, quali a titolo esemplificativo comunicazioni inerenti la documentazione di gara, vengono pubblicate sempre attraverso il Portale Telematico del Comune di Cuorgnè.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo tale Portale.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente la

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

1.4 COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, del D.Lgs 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione non efficace;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dell'esecuzione, del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, E FINANZIAMENTO

L'appalto ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori ad oggetto "REALIZZAZIONE DI UN POLO INNOVATIVO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PRESSO L'EX COLLEGIO SALESIANO "G. MORGANDO".

L'importo dell'appalto posto a base gara ammonta ad € **2.697.167,26** IVA esclusa, così suddivisi:

- € **85.392,76** oneri di legge e IVA esclusi, per la **progettazione definitiva soggetti a ribasso**;
- € **99.566,72** oneri di legge e IVA esclusi, per la **progettazione esecutiva soggetti a ribasso**;
- € **2.374.314,09** IVA e oneri sicurezza esclusi, per i **lavori soggetti a ribasso**;
- € **137.893,69**, IVA esclusa, per **oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)**.

Con riferimento all'importo dei lavori l'incidenza della manodopera è pari ad € **878.323,52**.

Per la **progettazione** l'importo relativo è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

Si precisa che nell'ambito della progettazione definitiva viene richiesta l'esecuzione di prove di laboratorio, con prelievo di materiali, ai fini della puntuale verifica di presenza di ulteriori materiali pericolosi, le cui spese sono a carico dell'appaltatore.

I calcoli della parcella sono allegati al presente Disciplinare (Allegati D e E)

La prestazione principale è quella relativa E.13

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	Importo delle opere (euro)	Indice di complessità
E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumento commemorativo, Palasport, Stadio, Chiese	I/d	1.244.572,99	1,2
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	700.001,14	0,95
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	III/b	226.905,66	0,85
IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	III/c	340.727,99	1,15

Per i **lavori** - Categorie delle opere e classifiche per la qualificazione e condizioni per la partecipazione

Categoria	clas	Qualif. obbligatoria	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	subappaltabile
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	IV	Si	1.944.574,13	prevalente	Sì, max 49,99
OS28 Impianti termici e di condizionamento	I	SI	226.905,66	scorporabile	Sì, max 100%
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	II	SI	340.727,99	scorporabile	Sì, max 100%

la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;

Finanziamento

L'intervento è finanziato fondi a valere sul PRNN per interventi di rigenerazione urbana per interventi nel settore delle infrastrutture sociali e scolastiche a seguito della ripartizione delle risorse assegnate dall'art. 21 del D.L. n. 152/2021 alla Città Metropolitana di Torino per i Piani Integrati di Rigenerazione Urbana - M5C2 - Investimento 2.2. Modalità di Partecipazione dei Comuni, singoli e associati, alle risorse assegnate alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021".

3.DURATA DELL'APPALTO, CONTABILITÀ E ANTICIPAZIONE

3.1 DURATA DELL'APPALTO

Termine di ultimazione della progettazione definitiva: il termine per la progettazione definitiva è stabilito nel capitolato speciale d'appalto (art 2.7) in **giorni 60** (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di servizio del Responsabile del Procedimento.

Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: il termine per la progettazione esecutiva è stabilito nel capitolato speciale d'appalto (art. 2.7) in **giorni 30** (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine/comunicazione di servizio del Responsabile del Procedimento.

Termine per la realizzazione dei lavori: il termine di esecuzione dei lavori è stabilito nel capitolato speciale d'appalto (art. 2.16) in **giorni 540** (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il termine contrattuale vincolante è determinato in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine presentata dall'appaltatore in sede di gara.

3.2 CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI

La contabilità dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito nel D.M. 7 marzo 2018, «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», tenendo conto che il contratto del presente appalto stipulato "a corpo" ex art. 3, comma 1, lett. dddd), D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

E' ammessa la revisione dei prezzi di esecuzione dell'opera a seguito di variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, da valutare – in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici – con le modalità previste dall'art. 29 del D.L 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, a seguito di istanza di compensazione presentata dall'appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, relative ai lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma e contabilizzati a partire dall'anno successivo a quello di presentazione dell'offerta in sede di gara, sono valutate dalla stazione appaltante solo per le variazioni eccedenti il 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

In tal caso la compensazione in aumento o in diminuzione, per la parte eccedente il 5% in aumento o in diminuzione, viene riconosciuta a carico dell'Ente committente nella misura pari all'80% di detta eccedenza, così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto .

3.3 ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 207 del decreto legge "Rilancio" 19 maggio 2020 n. 34, come prorogato della legge n. 21 del 2021, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo della progettazione e, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori.

I pagamenti avverranno in acconto e a saldo nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Indicazioni in merito all'esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori potrà essere eseguita dal concorrente, singolo o raggruppato, qualora in possesso dei prescritti requisiti di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 del presente disciplinare.

Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono alternativamente:

- **indicare, in sede di offerta, un progettista rientrante tra le figure contemplate dall'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d.bis) e) e f), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano. Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi dell'art 80 e 83 del Codice dei Contratti. Il medesimo progettista indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.
- **partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d.bis) e) e f), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, i quali devono necessariamente ricoprire nel raggruppamento il ruolo di mandante

Non è ammessa, **a pena l'esclusione**, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti "indicati" o "associati" per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I progettisti "indicati" o "associati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).

In caso di progettista "associato", l'eventuale raggruppamento di progettisti costituisce un sub raggruppamento all'interno del raggruppamento concorrente.

Si precisa che l'indicazione o associazione con il progettista non è necessaria per i concorrenti in **possesso di attestazione SOA, in corso di validità**, rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato, **che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e che dichiarino e sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti relativi all'attività di progettazione in capo allo staff tecnico dell'impresa**; in caso contrario l'impresa, seppur in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

Ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti:

a) le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

b) le eventuali attività di indagine geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove geotecniche in situ, che fossero richieste dal Soggetto Attuatore, in quanto propedeutiche alla progettazione, dovranno essere eseguite da un soggetto qualificato e nel rispetto dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 8 settembre 2010, n. 7618/STC;

c) per l'espletamento di eventuali attività di prove di laboratorio che fossero richieste dal Soggetto Attuatore, in quanto propedeutiche alla progettazione, è previsto quale requisito di esecuzione il possesso dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:

- circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
- circolare C.S.LL.PP. n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;
- circolare 3/12/2019 n. 633/STC del C.S.LL.PP. per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Le su elencate condizioni di esecuzione, relative ai servizi accessori, non costituiscono requisiti di partecipazione, pertanto, per soddisfare le predette condizioni l'operatore economico potrà ricorrere all'affidamento delle suddette attività a terzi.

GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE

Le **unità minime** previste per lo svolgimento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono pari a **n. 5** (cinque) così suddivise:

RUOLO	REQUISITI	N.
Progettista opere architettoniche	laureati in architettura o a soggetti muniti di laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli architetti, sezione A. Abilitazione all'esercizio della professione.	1
Redazione pratica prevenzione incendi	Il professionista deve essere autorizzato e iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.	
Progettista delle strutture	Laurea in ingegneria civile ed edile o soggetti muniti di laurea equipollente in architettura che consenta l'iscrizione all'albo ingegneri/architetti, sezione A. Abilitazione all'esercizio della professione.	1

Progettista impianti elettrici	Per gli impianti elettrici, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n°37/2008, iscrizione agli albi competenti (ingegnere o perito industriale).	1
Progettista impianti meccanici	Per gli impianti elettrici, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n°37/2008, iscrizione agli albi competenti (ingegnere o perito industriale).	1
Coordinatore sicurezza in corso di progettazione	Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	1

Il concorrente indica altresì in sede di offerta il **nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche**. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice**. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

6.1.1. Per l'attività di progettazione

a) requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;

6.1.2. Per l'esecuzione dei lavori

b) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI

6.2.1. Per l'attività di progettazione

- a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è **almeno pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID .

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella: Categorie, ID e importi minimi dei **lavori** per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	Importo delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di analoghi
E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumento commemorativo, Palasport, Stadio, Chiese	I/d	1.244.572,99	1.244.572,99
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	700.001,14	700.001,14
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	III/b	226.905,66	226.905,66
IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	III/c	340.727,99	340.727,99

- b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, **di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte** il valore della medesima.

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	Importo delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumento commemorativo, Palasport, Stadio, Chiese	I/d	1.244.572,99	746.743,00
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	700.001,14	420.000,00
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	III/b	226.905,66	136.143,00
IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	III/c	340.727,99	204.436,00

Si precisa e si stabilisce che:

- in luogo dei due servizi di punta, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purchè di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria ed ID;
- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.
- verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.
- ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

- Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, i servizi e le prestazioni richiamate dal paragrafo 2.2.2.4 delle Linee Guida 1 e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico- finanziari ad esse connesse".
- Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.
- I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione sulla GUUE del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.
- Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019) ovvero il progetto preliminare sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art.23, comma 3 del Codice; Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

La comprova dei sopra descritti requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- copia conforme delle certificazioni rilasciate dai committenti pubblici o privati a comprova dell'avvenuta esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione).

Dovrà, altresì, essere prodotto un elenco riassuntivo con l'indicazione, per gli incarichi, del committente, importo dei lavori oggetto dell'incarico, breve descrizione della prestazione e periodo di svolgimento.

Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di "soggetti gruppo", dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall'aggiudicatario.

Si precisa che per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui alle g) ed h), nel rispetto e in applicazione del principio della "libertà delle forme", il soggetto aggiudicatario potrà comunque produrre a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti eventualmente ogni altra documentazione probatoria purché ritenuta idonea.

c) **Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio e dei componenti del gruppo di lavoro:

Si veda la tabella “Gruppo di lavoro di progettazione” presente nel paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al Modello A.1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei professionisti incaricati.

6.2.2 Per l’esecuzione dei lavori

a) **Attestazione/i SOA**, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all’articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la categoria e classifica adeguata in rapporto all’importo dei lavori che si intende assumere (vedi tabella del paragrafo 2) del presente Disciplinare di gara).

A tal proposito si rammenta che:

- la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2, DPR 207/2010 e s.m.i.
- la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII, mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II. In caso di falsa dichiarazione e/o di falsa documentazione SOA è prevista l’esclusione dalla procedura di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

Possesso dei requisiti in caso di Raggruppamento: I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b, c, d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.1.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per l'attività di progettazione i requisiti speciali di cui al punto 6.2.1

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 6.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia
- Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.2.1 lett. a) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.2.1 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
- Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.2.1 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.2.1 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
- Il requisito relativo ai **titoli di studio/professionali** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Per l'esecuzione dei lavori i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.2.2 sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, e da 5 a 19, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;
- ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante o impresa consorziata deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% dell'importo dei lavori;
- ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la mandataria o capogruppo deve possedere il requisito nella categoria prevalente e per il relativo importo; nelle categorie

scorporate ciascuna mandante deve possedere il requisito previsto per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da operatori economici mandanti devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente; il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 146, comma 3 del Codice per la categoria OG2 non è ammesso l'avvalimento. Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice per la categoria OS30 non è ammesso l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei **requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 2.6.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni previsti dall'art. 89 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto è consentito a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione all'Ente Committente, il quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

L'Ente Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatti salvi casi di cui all'art. 105, comma 13, Codice dei contratti.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Subappalto delle prestazioni di progettazione

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 10 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti il settore energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista

Subappalto delle lavorazioni

Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 105, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 49 comma 1 lett a) del DL 31.05.2021 n. 77 convertito in L 108.2021 del 29.07.2021 le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili in misura non prevalente sull'importo dei lavori.

Le lavorazioni di categoria scorporabile sono altresì interamente subappaltabili.

Le qualificazioni relative alle categorie scorporabili non possedute dall'operatore economico concorrente possono essere subappaltate a soggetti in possesso della relativa qualificazione e devono, in tal caso, essere possedute, in termini di importo, con riferimento alla categoria prevalente. Le stesse possono essere altresì oggetto di Raggruppamento temporaneo o di avvalimento con i limiti previsti dall'art 89 comma 11 del D.lgs. e dal D.M. 10.11.2016 n. 248.

9.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria da prestarsi a favore di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) con Capofila Comune di Cuorgnè, ai sensi dell'art. 93 del Codice, così come modificato dall'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77/2021 come modificato dalla L. 108/2021, pari al 1% del prezzo base dell'appalto per l'esecuzione del contratto e precisamente di importo pari ad € 26.971,67 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs.

24.02.1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria ed assicurativa.

Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio della cauzione non potranno gravare sulla stazione appaltante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà essere intestata, a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I.

La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno certo ed incondizionato di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario ad eccezione degli operatori economici individuati al secondo paragrafo del comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Si precisa che in **caso di cumulo delle riduzioni**, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, il Progettista Indicato dovrà essere munito di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

In particolare, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

La polizza dovrà coprire i rischi di cui all'articolo 106, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti derivanti da errori od omissioni progettuali che possano determinare a carico dei Soggetti Attuatori nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione del Progettista Indicato.

Qualora l'Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148 della Legge. 4 agosto 2017 n.124.

In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora la procedura contemplasse nell'esecuzione le attività di rilievo o indagini l'Aggiudicatario dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione delle attività di rilievo o indagini. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), tutto ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate di cui alla Direttiva 1999/93/CE.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi mediante le proprie credenziali di accesso **sul Portale Telematico del Comune di Cuorgnè al seguente indirizzo:** <https://comunecuorgne.trasparenza.com/> ed inserire la documentazione di cui al successivo sub

paragrafo 12.2.

12.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa, sottoscritta digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i e corredata da fotocopia di un suo documento di identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà pervenire **tramite il Portale Telematico del Comune di Cuornè come segue:**

- **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/06/2023 seguendo la procedura telematica codificata per l'acquisizione di servizi sul Portale Telematico del Comune di Cuornè al seguente indirizzo: <https://comunecuorgne.traspare.com/>**

Non saranno accolte le offerte presentate oltre il termine succitato o che perverranno al di fuori del Portale Telematico del Comune di Cuornè.

L'operatore economico registrato sul Portale accede alla piattaforma telematica che consente di predisporre:

una **“busta telematica”** contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

- 1: Modello A.1 e Modello A.2 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;
- 2: Modello A.3 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- 3:Modello A. 4_Dichiarazione_titolare_effettivo
- 4:Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del titolare_effettivo
- 5: (eventuale) Attestazione SOA e Certificazioni
- 6: Cauzione provvisoria;
- 7: versamento a favore dell'ANAC;
- 8: PASSOE;
- 9: (eventuale) Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata;
- 10: (eventuale) Rapporto sulla situazione del personale

una **“busta telematica”** contenente **l'OFFERTA TECNICA** di cui al successivo paragrafo 15;

una **“busta telematica”** contenente **l'OFFERTA ECONOMICA** così articolata:

- 1: Offerta economica (Modello C);
- 2: Modello D (eventuale) Giustificativi offerta

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato di invio dell'offerta. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al Portale Telematico del Comune di Cuorgnè per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritte digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; in quest'ultimo caso, va prodotta la documentazione attestante i necessari poteri di firma);
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Si precisa che in tutti gli atti predisposti da Centrale Unica di Committenza i valori in cifra assoluta si intendono in Euro e, ove non diversamente specificato, al netto di IVA nella misura di legge.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

14.1 DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A1 e A2)

Domanda di partecipazione alla gara in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente in conformità allo schema allegato (Modello A.1 e A2 cui si farinvio).

I modelli A1 e A.2, dovranno essere compilati ed sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di partecipazione in forma associata:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, i modelli A1 e A.2 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo" dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti, i modelli A1 e A.2 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario o capogruppo.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituito i modelli A1 e A.2 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentati di tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito i modelli A1 e A.2 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentati di tutti i soggetti che costituiranno il consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i modelli A1 e A.2 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate per i quali il consorzio concorre.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Nell’apposito campo dovrà essere inserito l’omonimo documento, disponibile nella documentazione allegata al presente disciplinare (Modello A.3) caricato a sistema, **in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.**

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere prodotto anche dall’impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

In caso di ricorso all’avvalimento il DGUE dovrà essere prodotto anche dall’impresa ausiliaria.

L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. Dichiarazione relativa all’individuazione del Titolare effettivo disponibile nella documentazione allegata al presente disciplinare (Modello A. 4_Dichiarazione_titolare_effettivo): in tale campo dovrà essere **caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico detta dichiarazione da parte dell’operatore economico costituito nella forma di Società di capitale.** Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere prodotto anche dall’impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio. Nel medesimo campo 3 dovrà essere altresì caricata a sistema la **Dichiarazione relativa all’ assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo** disponibile nella documentazione allegata al presente bando/disciplinare (Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo). Anche questa dovrà essere **caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal Titolare effettivo dell’operatore economico. In caso di una pluralità di soggetti individuati come titolare effettivo la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna persona fisica individuata come tale.** Si

precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dal Titolare effettivo di ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere prodotta anche dal Titolare effettivo dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio.

2. copia conforme della **certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione – (obbligatorio per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice);

3. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

4. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;

5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

6. Atti relativi al Raggruppamento temporaneo d'Imprese (RTI) o Consorzio già costituiti quali:

- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione;
- in caso di Consorzio stabile: copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni ex art 45 comma 2 lett c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

7. **Rapporto sulla situazione del personale:** in tale campo l'operatore concorrente che occupa più di 50 dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 e s.m.i. dovrà **caricare a sistema, a pena di esclusione**, copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale** redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'attestazione di conformità ovvero l'attestazione della sua contestuale trasmissione caricata a sistema dovrà essere **firmata digitalmente** dall'operatore economico concorrente.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il suddetto rapporto dovrà essere prodotto da ogni membro del raggruppamento occupa più di 50 dipendenti.

15. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente Disciplinare.

Tutta la documentazione redatta dal concorrente dovrà essere prodotta in originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.

L'offerta tecnica, inoltre, dovrà essere riferita ai singoli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, al fine della attribuzione dei punteggi secondo quanto riportato al successivo paragrafo 18 del presente Disciplinare.

Premesso quanto sopra, il concorrente dovrà inserire nella "Offerta Tecnica":

A) Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione
(cfr. criterio A paragrafo 18 del presente Disciplinare)

La relazione dovrà illustrare la metodologia tecnico-diagnostica delle diverse fasi di progettazione, i diversi software utilizzati, qualsiasi strumento o tecnologia si intenda utilizzare per lo svolgimento delle fasi conoscitive del bene e la successiva progettazione, nonché le tecnologie innovative applicate al progetto e gli approfondimenti che si intendono mettere in atto del progetto filologico che condurrà al recupero del bene.

La documentazione riferita al Criterio A dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di 10 (dieci) schede in formato A3. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle facciate. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di schede previsto.

B) Compilazione del Modello B- Scheda Offerta Tecnica - Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (cfr. criterio B paragrafo 18 del presente Disciplinare)

Al modello dovranno essere allegati i Curricula Vitae delle figure offerte (che non potranno essere superiori a n. 3 schede A4 per singolo CV), le certificazioni nazionali o internazionali conseguite e le eventuali pubblicazioni redatte a cura dei professionisti, contenenti i riferimenti bibliografici al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di verificare l'articolo o la monografia redatta.

C) Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere
(cfr. criterio C paragrafo 18 del presente Disciplinare)

La relazione dovrà illustrare la gestione del cantiere che il concorrente intende effettuare in rapporto ai documenti della sicurezza allegati al progetto di fattibilità tecnico economico. Il concorrente dovrà illustrare la propria impostazione del cantiere, facendo emergere le peculiarità organizzative, le fasi operative delle lavorazioni previste in progetto analizzate nel dettaglio con identificazione delle lavorazioni critiche e le misure proposte al fine di risolvere gli aspetti che potrebbero influire sulla sicurezza o lo svolgimento del cantiere stesso.

La documentazione riferita al Criterio C dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di 10 (dieci) schede in formato A3. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle facciate. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di schede previsto.

D) Compilazione del Modello B - Scheda Offerta Tecnica - Possesso certificazioni impresa
(cfr. criterio D paragrafo 18 del presente Disciplinare).

Al modello dovranno essere allegati le certificazioni di cui il concorrente è in possesso.

E) Compilazione del Modello B - Scheda Offerta Tecnica - Gruppo di lavoro per esecuzione lavori
(cfr. criterio E paragrafo 18 del presente Disciplinare)

Al modello dovranno essere allegati i Curricula Vitae delle figure offerte (che non potranno essere superiori a n. 3 schede A4 per singolo CV).

F) Relazione tecnica illustrativa sugli aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (cfr. criterio F paragrafo 18 del presente Disciplinare)

Premesso che i lavori del cantiere in oggetto impatteranno sull'ambiente circostante, la relazione dovrà illustrare gli aspetti migliorativi che il concorrente intende adottare al fine di mitigare l'inquinamento ambientale. In particolare, dovranno essere indicati i mezzi e le attrezzature che a tal fine si intendono impiegare nel cantiere in oggetto, con indicazione delle relative targhe e dei libretti di immatricolazione e/o documenti da cui si evincano le caratteristiche dei mezzi.

La documentazione riferita al Criterio F dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di 10 (dieci) schede in formato A3. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle facciate. Dovranno essere allegati i libretti di immatricolazione e/o documenti da cui si evincano le caratteristiche dei mezzi. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di schede previsto.

G) Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici (cfr. criterio G paragrafo 18 del presente Disciplinare)

La relazione dovrà illustrare brevemente gli impianti che si andranno a realizzare, la stessa dovrà essere comprensiva di tutti i sistemi di controllo, gestione in remoto e automazione che il concorrente intende installare presso il bene in oggetto. Dalla relazione dovrà emergere il risparmio energetico che si otterrà dai sistemi proposti. La relazione dovrà contenere l'indicazione del software di manutenzione evoluto che accenti tutti i punti richiesti e che sia conforme a quanto richiesto dalle pubbliche amministrazioni (Certificato AGID ed erogato in modalità SAAS)

La documentazione riferita al Criterio G dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di 10 (dieci) schede in formato A3. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle facciate. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di schede previsto

H) Compilazione del Modello B - Scheda Offerta Tecnica - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (cfr. criterio H paragrafo 18 del presente Disciplinare)

I) Relazione tecnica illustrativa sull'applicazione Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 tra quelli indicati nella griglia di valutazione dell'offerta tecnica (cfr. criterio I paragrafo 18 del presente Disciplinare)

Ai fini di una corretta presentazione degli elaborati costituenti l'offerta tecnica di cui alle lettere A, C, F e G, si specifica che:

- per scheda numerata si intende una facciata;

- gli inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sono da considerarsi inclusi nel numero massimo di schede previste per ogni criterio di valutazione.
- le pagine relative a copertina e indice non sono da conteggiare all'interno del numero totale delle pagine ammesse per ciascun criterio;
- i libretti di immatricolazione e/o documenti da cui si evincano le caratteristiche dei mezzi non sono da conteggiare all'interno del numero massimo delle schede previste;
- i curricula vitae da allegare alle relazioni non sono da conteggiare all'interno del numero massimo delle schede previste ma non possono essere superiori a n. 3 schede per singolo CV;
- se sarà presentato **materiale in misura superiore a quanto richiesto**, ivi incluso quello relativo ai CV, **la Commissione giudicatrice esaminerà solamente le pagine del numero richiesto**, non considerando le schede in eccesso oltre a quelle della numerazione finale (es. se sono richieste 10 schede non dovranno essere prese in considerazione quelle dalla undicesima in poi).

Si precisa quanto segue:

- **La presenza nella documentazione contenuta nella “Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell’Offerta Economica costituisce causa di esclusione dalla gara.**
- Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell’offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l’Ente committente.
- Per quanto attiene al criterio di valutazione H di cui al paragrafo 18 del presente Disciplinare, in caso di discordanza tra il valore indicato come giorni di riduzione e come il valore indicato come giorni di esecuzione, prevale quello dei giorni di esecuzione. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà a calcolare il valore di riduzione.

Le relazioni, i documenti e tutti gli elaborati di cui si compone l’offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, l’Offerta Tecnica dovrà essere firmata: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi **costituiti**; dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorzianti in caso di R.T.I. o consorzi **costituendi**.

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo **motivata e comprovata dichiarazione dell’Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali** e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografa dall’Offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.Lgs 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare in base all’art. 98 del D.Lgs. n.30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale”).

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art.98 del D.Lgs. n.30/2005.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza dell'Ente Appaltante.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso a queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la Centrale Unica di Committenza accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

16. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

16.1 1 OFFERTA ECONOMICA - (compilando il MODELLO C)

L'operatore economico deve compilare il modello C - **OFFERTA ECONOMICA**, **pena l'esclusione dalla gara**, come segue:

1) Indicare il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di tre cifre decimali dopo la virgola (non verranno prese in considerazione le cifre decimali oltre la terza cifra dopo la virgola) con le caratteristiche sotto specificate;

L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale. Non sono altresì ammesse offerte in aumento, parziali o incomplete.

2) Indicare i “costi della sicurezza aziendali”

3) Indicare i “costi della manodopera”

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma

restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine

stabilito per la stipula del contratto.

ATTENZIONE: Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori rispetto all'importo complessivo a base d'asta. Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

Si chiede di fornire, in sede di presentazione dell'offerta economica, le "spiegazioni sul prezzo o sui costi" (art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che concorrono a formare l'importo offerto le quali saranno valutate nel caso in cui l'offerta presentata appaia anormalmente bassa ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Pertanto il concorrente potrà compilare il Modello D – Dichiarazioni giustificative offerta economica con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere firmato digitalmente e collocato nell'apposito campo creato su la Piattaforma. **La mancata presentazione di tale documento non comporta la pena di esclusione.**

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti l'offerta economica, dovrà essere sottoscritta con firma digitale con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandataria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, l'offerta economica, il modello C contenente l'offerta economica e dichiarazioni a corredo della stessa potranno essere sottoscritte con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

17. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 83 comma 9) del Codice. Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- non abbia inviato, attraverso la piattaforma informatica TRASPARE la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro il termine stabilito al precedente articolo 12.2;
- abbia inserito la documentazione economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Nella colonna identificata dalla lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

Lett.	criteri di valutazione	punti max	sub-criteri valutazione		punti D max	punti T max	punti Q max
A	Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione	8			8		
B	Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione	9	B1	Esperto in materia energetica		3	
			B2	Esperto in elaborazione in modellazione BIM		3	
			B3	Esperto in recupero di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.		3	

C	Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	8			8		
D	Possesso certificazioni impresa	4	D.1	Possesso Cert. EMAS o UNI EN ISO 14001		2	
			D.2	Possesso Cert. Responsabilità sociale ed etica BS OHSAS 18001 o equivalente		2	
E	Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori	9	E.1	Project Manager dell'esecuzione		3	
			E.2	Direttore Tecnico con un impegno certificato		2	
			E.3	Direttore di Cantiere con impegno certificato		2	
			E.4	Capo Cantiere Esperienza Specifica		2	
F	Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	7			7		

G	Ottimizzazione dei consumi energetici	7		7		
H	Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori	10				10
I	<p> Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 </p>	8	<p> Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano: </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up; 2. telelavoro o smart working; 3. part time, aspettativa per motivi personali; 4. integrazione economica a congedi parentali; 5. benefit di cura per infanzia e anziani e loro familiari 6. forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile; 7. formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; 8. adesione a network territoriali per la parità. 	<p>Adozione di:</p> <p>nessun strumento: 0</p> <p>fra 1 e 2 strumenti: 2</p> <p>fra 3 e 4 strumenti: 4</p> <p>fra 5 e 6 strumenti: 6</p> <p>più di 6 strumenti: 8</p>		
TOTALE		70				

Con riferimento alla “Valutazione dei criteri qualitativi-discrezionali”, le offerte saranno valutate sulla base dei sotto indicati criteri motivazionali:

Criterio A – Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (il punteggio sarà variabile da 0 a 8)

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che proporranno una migliore metodologia tecnico-diagnostica descritta nella relazione tecnica offerta in funzione delle tecnologie innovative applicate al progetto, degli approfondimenti che si intendano mettere in atto, del progetto filologico che condurrà al recupero del bene. Saranno valutate migliori le offerte che presenteranno l’accuratezza dei modelli tridimensionali mettendo in relazione quanto sopra descritto con i modelli stessi.

Criterio C – Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (il punteggio sarà variabile da 0 a 8)

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che, mediante le capacità tecniche - organizzative del concorrente, meglio identificano e meglio risolvano, in termini di efficacia e di attinenza, le lavorazioni critiche e le misure proposte al fine di risolvere gli aspetti che potrebbero influire sulla sicurezza o lo svolgimento del cantiere stesso.

Criterio F – Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (il punteggio sarà variabile da 0 a 7)

Premesso che il cantiere oggetto di appalto è posto nei pressi del centro abitato e i lavori che verranno eseguiti impatteranno sull'ambiente circostante, la Commissione riterrà più adeguate le proposte finalizzate al maggior contenimento dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di consumo energetico in fase esecutiva, di emissioni acustiche, di riduzione delle polveri, alla minimizzazione dei livelli di disturbo delle attività nelle zone limitrofe, in termini di:

- utilizzo di metodologie realizzative che garantiscano il risparmio energetico in fase operativa;
- utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche;
- utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni;
- utilizzo di automezzi per il contenimento di gas serra, e nello specifico utilizzando automezzi ecologici (veicoli ibridi, elettrici, alimentati a metano e GPL)

Criterio G – Ottimizzazione dei consumi energetici (il punteggio sarà variabile da 0 a 7)

La Commissione valuterà come migliori le offerte che presentino un risparmio energetico maggiore, ottenuto attraverso sistemi di gestione del fabbricato e la manutenzione dello stesso attraverso sistemi remotizzati e tracciati, utilizzando software conformi a quanto richiesto dalle pubbliche amministrazioni (Certificato AGID ed erogato in modalità SAAS).

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri qualitativi-discrezionali _Agli elementi qualitativi-discrezionali cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella in base al metodo aggregativo-compensatore attraverso l'applicazione della seguente formula:

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; \sum_n = sommatoria.

I coefficienti per la valutazione $V(a)$ verranno determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa-discrezionali, come sopra individuati, mediante **la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate;**

Metodo del confronto a coppie: la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi

ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,..., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce una preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

preferenza	massima	=	6
preferenza	grande	=	5
preferenza	media	=	4
preferenza	piccola	=	3
preferenza	minima	=	2
parità = 1			

Si specifica che nel caso in cui le offerte da valutare **siano inferiori a tre**, i coefficienti per la valutazione $V(a)$ verranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Laddove:

il coefficiente 0 corrisponde ad assente - completamente negativo;

il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;

il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;

il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;

il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;

il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insufficiente;

il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;

il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;

il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;

il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;

il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.

Per i criteri tabellari _Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base dei seguenti prospetti

Criterio B - Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione –Valutazione dell’Esperienza

Offerta del concorrente	Punti
Assente	0
Presente con esperienza inferiore a 5 anni e minimo 3 incarichi	1
Presente con esperienza pari o superiore a 5 anni e fino a 8 anni e minimo 3 incarichi	2
Presente con esperienza superiore a 8 anni e minimo 3 incarichi	3

Criterio D - Possesso di certificazione in corso di validità di EMAS o UNI EN ISO 14001e Possesso della certificazione in corso di validità di responsabilità sociale ed etica BS OHSAS 18001 o equivalente

Offerta del concorrente	Punti
Assente	0
Presente	2

In caso di Concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.

In caso di consorzio stabile il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata

Sub-criterio E.1 – Gruppo di lavoro per esecuzione lavori - Projet Manager dell’esecuzione

Offerta del concorrente	Punti
Assente	0
Presente senza certificazione con meno di 5 anni di esperienza	1
Presente senza certificazione con più di 5 anni di esperienza	2
Presente certificato e con esperienza ≥ 5 anni	3

Sub-criterio E.2 – Gruppo di lavoro per esecuzione lavori –Direttore Tecnico con impegno di presenza

Offerta del concorrente	Punti
Presente con presenza effettiva in cantiere $0 \geq 25$ %	0
Presente con presenza effettiva in cantiere $26 \geq 50$ %	1
Presente con presenza effettiva in cantiere $51 \geq 75$ %	2

Sub-criterio E.3 – Gruppo di lavoro per esecuzione lavori - Direttore di Cantiere con almeno 5 anni di esperienza con impegno di presenza

Offerta del concorrente	Punti
Presente con presenza effettiva in cantiere $0 \geq 40$ %	0
Presente con presenza effettiva in cantiere $41 \geq 75$ %	1
Presente con presenza effettiva in cantiere ≥ 75 %	2

Sub-criterio E.4 – Gruppo di lavoro per esecuzione lavori - Capo Cantiere con esperienza specifica

Offerta del concorrente	Punti
Presente con nessuna esperienza in cantiere	0
Presente con esperienza in cantieri di $1 < 5$	1
Presente con esperienza in cantieri ≥ 5	2
Presente con esperienza in cantieri $\geq 5 < 8$	2
Presente con esperienza in cantieri ≥ 8	3

Criterio I_ Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021

Offerta del concorrente	Punti
nessun strumento	0
fra 1 e 2 strumenti	2
tra 3 e 4 strumenti	4
fra 5 e 6 strumenti	6
più di 6 strumenti	8

Per il criterio quantitativo _All'elemento quantitativo cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della seguente formula:

$C_i = A_i / A_{max}$ dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore (riduzione) dell'offerta del concorrente i-esimo

A_{max} = valore (riduzione) massimo dei valori delle offerte dei concorrenti

Si specifica quanto segue:

i punteggi dei criteri saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola;

Non si procederà ad effettuare la cd. riparametrazione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Si specifica che non si procederà ad effettuare la cd. riparametrazione.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016 e s.m.i. , par. VI, n.1

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] / n$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo

della committente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema TRASPARE e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il sistema TRASPARE, al momento della ricezione delle offerte, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Responsabile del procedimento di gara, né dalla Stazione Appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase.

L'apertura dei plichi telematici pervenuti entro i termini, avverrà, alla presenza del R.U.P. della C.U.C. assistito da due testimoni, il giorno: **19/06/2023 con inizio alle ore 14:30.**

In tale seduta il R.U.P. della C.U.C. procederà, operando attraverso il Sistema, alla verifica del contenuto delle Buste amministrative. Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e ne verrà data comunicazione alle ditte che hanno presentato offerta.

Le eventuali richieste di integrazioni o regolarizzazioni verranno effettuate dalla Stazione appaltante extra piattaforma attraverso l'invio di specifica PEC agli operatori direttamente interessati dalle integrazioni.

Attraverso il medesimo canale dovranno essere rese disponibili le integrazioni e regolarizzazioni richieste.

Del verificarsi di tale evenienza verrà data comunicazione ai partecipanti.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite Piattaforma o via PEC.

Successivamente il R.U.P. della C.U.C. provvederà a completare la fase di esame delle "buste amministrative".

Una volta conclusasi la fase di ammissione della documentazione amministrativa, con chiusura della relativa busta sul sistema telematico TRASPARE, si procederà allo sblocco e download delle rispettive buste tecniche.

Successivamente, la Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nominata con provvedimento del Responsabile della Centrale Unica di Committenza con Comune di Cuorgnè Capofila, procederà al loro esame in una o più sedute riservate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale.

Al termine di tale fase, la Commissione procederà, in seduta telematica, ad inserire in piattaforma il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente ammesso, alla chiusura delle buste tecniche e successivamente all'apertura delle offerte economiche allo sblocco e download delle medesime e al calcolo extra piattaforma dei relativi punteggi ed alla formulazione della graduatoria finale.

Sudette operazioni si svolgeranno in apposita seduta, della quale verrà data comunicazione ai concorrenti

e redatto apposito verbale.

Definito il valore della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice chiude la seduta e ne dà comunicazione al **Responsabile Unico del Procedimento**.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a tre.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

La verifica della congruità dell' offerta verrà condotta dal **Responsabile Unico del Procedimento**.

Qualora all'esito del procedimento di verifica, talune offerte non risultino congrue, il **Responsabile del procedimento di gara** sulla base delle risultanze dell'attività di verifica condotta dal **Responsabile Unico del Procedimento**, ne dichiara l'anomalia e dichiara altresì l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

21.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento di gara in favore del concorrente che avrà totalizzato il miglior punteggio dato dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Nel caso in cui due o più concorrenti totalizzassero un punteggio complessivo identico si aggiudicherà al concorrente con il punteggio tecnico più alto.

In caso di punteggi parziali identici si procederà mediante sorteggio ex art. 77 comma 2 RD 827/1924.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all'adozione dell'apposita determinazione di approvazione delle operazioni di gara e di aggiudicazione dell'organo competente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto.

L'aggiudicazione diventa impegnativa per il Comune di Cuornè ad avvenuta efficacia del provvedimento che la dispone e previa adozione della determinazione di impegno della spesa, mentre l'Impresa concorrente e vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c. 8 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto verrà stipulato dal Comune di Cuornè.

L'importo contrattuale sarà pari all'importo posta a base di gara decurtato del ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), in materia di verifiche Antimafia, fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procederà all'acquisizione della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 del medesimo Decreto. Anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, verrà emessa la suddetta informativa liberatoria e si potrà procedere alla stipula del contratto. La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto (fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente), qualora emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Pertanto, l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare il contratto con l'inserimento di opportuna clausola risolutiva.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante procederà alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011), ai fini dell'ottenimento della informativa liberatoria di cui sopra.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procederà alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

22. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare a favore del Comune di Cuorgnè ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; nel caso in cui lo sconto sia superiore al 10%, l'importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione dovrà avere una durata pari a quella del Contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all'art. 103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità allo schema tipo 1.2, allegato al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'art. 103, commi 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016, l'impresa in possesso di una o più certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, medesimo decreto, rilasciata da organismi accreditati, usufruisce del beneficio consistente nella riduzione dell'importo della cauzione in argomento nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio l'aggiudicatario dovrà aver prodotto la relativa certificazione, ovvero idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della certificazione medesima nella Documentazione amministrativa ovvero la dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del contratto (in originale ovvero copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità).

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: le istanze di accesso agli atti vanno presentate via PEC al seguente indirizzo: comune.cuorgne.to.it@pec.it

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ivrea, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Si fornisce di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di CUORGNE', in qualità di Titolare, tratta i dati personali acquisiti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di selezione del contraente ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti di gara è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare l'esame dei presupposti di partecipazione.

Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata, contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.

Qualora venissero forniti dati personali di soggetti terzi, si invitano gli operatori economici a verificarne l'esattezza, pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analogo informativa sul trattamento dei dati personali, se necessario.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte od eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

I dati personali saranno forniti/trattati, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata aggiudicazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a norme di legge, saranno conservati per un anno in relazione ad ulteriori procedure selettive.

Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'operatore economico ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati l'operatore economico potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità:

- cartacea, all'indirizzo di Comune di Cuorgnè, Via Garibaldi, 9- 10082 - Cuorgnè;

— telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.cuorgne.to.it@pec.it.

In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@gdpr.nelcomune.it

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'operatore economico interessato potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Cuorgnè, lì 29/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Marco DECARLIS
Firmato digitalmente